(N. 453)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico ed amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 26 marzo 1954
(V. *Stampato N.* **545**)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro degli Affari Esteri
(PELLA)

di concerto col Ministro del Tesoro
(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 3 APRILE 1954

Autorizzazione della spesa relativa ai servizi di diramazione di comunicati e notizie degli organi centrali e periferici del Governo, di trasmissione ai medesimi di notiziari nazionali ed esteri e di trasmissione di notiziari da e per l'estero negli esercizi 1951-52 e successivi da parte dell'Agenzia nazionale stampa associata (A.N.S.A.).

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

La spesa per l'espletamento del servizio di diramazione di notizie e di comunicati degli Organi centrali e periferici del Governo, di trasmissione diretta agli Organi stessi di informazioni nazionali ed estere (servizio interno) e quella relativa al servizio di trasmissione di notizie dall'estero e per l'estero, sono stabilite a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52 nelle rispettive somme annue di lire 80 milioni e di lire 10 milioni.

Art. 2.

La Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata ad avvalersi dell'Agenzia nazionale stampa associata (A.N.S.A.), o di altre agenzie di informazioni, per l'effettuazione dei servizi di cui all'articolo 1, in concorso col Ministero degli affari esteri per quanto riguarda il servizio estero.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

Le convenzioni relative ai servizi stessi saranno approvate nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Art. 3.

Al maggior onere di lire 39.000.000 derivante per l'esercizio finanziario 1951-52 dall'effettuazione dei servizi di cui all'articolo 1 — rispetto ai fondi già iscritti ai capitoli n. 155 e n. 156 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio — si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 453 dello stato di previsione del predetto esercizio 1951-52.

Art. 4.

È, inoltre, autorizzata, per una volta tanto, la corresponsione all'A.N.S.A. della somma di lire 70 milioni a compenso dei maggiori oneri da essa sostenuti negli anni 1951 e 1952 per l'adeguamento dell'attrezzatura necessaria ai servizi di cui all'articolo 1.

Alla copertura della spesa di cui al precedente comma si farà fronte con una riduzione, per uguale importo, del fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al capitolo n. 485 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953-54.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.